BOX 5

Ascolto, animazione e distribuzione di beni: quale rapporto? - FEAD

Premessa

La distribuzione di aiuti materiali quali alimenti, vestiario, ecc. può certamente rappresentare una delle modalità di incontro con le persone che vivono situazioni di disagio. Essa può favorire l'aggancio e il successivo accompagnamento al Centro di Ascolto dove sostare insieme, approfondire la situazione e offrire un aiuto personalizzato.

È quindi importante che l'attività della distribuzione sia collocata all'interno di un contesto più ampio, che veda il CdA quale snodo principale con una funzione di collegamento degli altri servizi presenti nella Caritas Diocesana o parrocchiale o interparrocchiale e rivolti alle persone che presentano delle necessità.

In tale logica, il CdA si avvale della distribuzione di aiuti materiali come uno dei possibili strumenti per il primo approccio teso ad avviare il percorso strutturato di accompagnamento e di promozione della persona. La prossimità espressa attraverso il sostegno materiale non deve sostituirsi né confondersi con il percorso di ascolto e viceversa, perché l'interesse è comune e riguarda il bene delle persone.

Non è suggerita la coabitazione, intesa come la presenza nello stesso locale di CdA e servizio di distribuzione (alimenti, vestiario, ecc…) perché, se l'ascolto è fatto con il solo scopo di erogare un prodotto, si rischia di indurre un bisogno senza che sia centrale relazione tra chi ascolta e chi è ascoltato, elemento essenziale per creare un clima di narrazione e di apertura di sé.

Per questo unire nella stessa sede CdA e distribuzione non è una scelta adeguata, dal momento che entrambe le attività – con le rispettive funzioni – rischiano di risultare indebolite e inefficaci.

La distribuzione degli alimenti, piuttosto, al fianco del CdA, può essere un LUOGO DI PRIMO ASCOLTO, nel quale, a partire da un bisogno primario qual è il cibo, si possa intercettare la persona e rimandarla al CdA presso il quale potrà essere presa in carico e accompagnata.

In questo senso, la distribuzione degli alimenti diventa strumento di animazione perché svolge una duplice funzione:

- di sussidiarietà: rivolge il suo servizio agli ultimi che ancora non hanno trovato accoglienza e ascolto nella comunità parrocchiale
- di stimolo: svolge il suo servizio di ascolto in continuo dialogo con i Centri di ascolto

Che cos'è

Il FEAD (Fund for European Aid to the most Deprived) è il *Fondo di aiuti europei agli indigenti* che sostiene gli interventi promossi dai 28 paesi dell'UE finalizzati alla fornitura di assistenza materiale: generi alimentari, abiti e altri beni per l'igiene e la cura personale.

Alla fine del 2014 (e fino al 2020), con l'approvazione del relativo Programma operativo da parte della Commissione Europea, il FEAD ha di fatto sostituito anche in Italia il PEAD (Programma per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti) terminato il 31 dicembre 2013.

Il Programma operativo I (POI) è il piano di dettaglio con cui l'Italia ha definito le modalità di spesa del FEAD, finalizzandolo:

- (principalmente) all'acquisto e alla distribuzione di beni alimentari (la cosiddetta Misura 1),
- alla fornitura di materiale scolastico a ragazzi appartenenti a famiglie disagiate (Misura 2),

- all'attivazione di mense scolastiche in aree territoriali con forte disagio socio-economico (Misura 3, in collegamento con il PON Scuola);
- agli aiuti a favore delle persone senza dimora e in condizioni di marginalità (Misura 4, in collegamento con i PON Inclusione e città metropolitane).

La Misura 4 si sta realizzando in collegamento con i PON Inclusione e città metropolitane.
Le Misure 2 e 3 sono attualmente oggetto di una ipotesi di rimodulazione del programma, da presentare alla Commissione Europea, per lo spostamento delle risorse sulla Misura 1, al fine di rafforzare la distribuzione degli aiuti alimentari e potenziare le misure di accompagnamento sociale
La Misura 1, cui è destinato l'importo maggiore (quasi i due terzi delle risorse complessive del Programma), prevede l'erogazione degli aiuti alimentari attraverso servizi di distribuzione pacchi, mense, empori sociali e unità di strada.

Come si gestisce
L'acquisto dei beni alimentari viene eseguito centralmente dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in qualità di organismo intermedio, attraverso apposite procedure di gara.
I fornitori conferiscono gli alimenti presso i magazzini delle organizzazioni partner accreditate presso AGEA con il ruolo di capofila (OpC), affiliate a sette enti nazionali di coordinamento: Fondazione Banco Alimentare, Caritas Italiana, Croce Rossa Italiana, Fondazione Banco delle Opere di Carità, Associazione Banco Alimentare Roma, Comunità di Sant'Egidio, Associazione Sempre insieme per la pace. Le OpC, a propria volta, distribuiscono i beni agli indigenti, direttamente o tramite la rete delle Organizzazioni partner Territoriali in tutta Italia (OpT).
Il programma europeo prevede che alla distribuzione di aiuti alimentari sia abbinata l'erogazione di misure di accompagnamento per il sostegno e l'accompagnamento della persona/ famiglia alla rete integrata dei servizi locali. Tali misure comprendono: accoglienza e ascolto; informazione, consulenza e orientamento; accompagnamento ai servizi; sostegno psicologico; educativa alimentare; consulenza nella gestione del bilancio familiare; sostegno scolastico; sostegno e orientamento alla ricerca di lavoro; prima assistenza medica; tutela legale.

Chi accede
Secondo quanto comunicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, presso cui ha sede l'Autorità di Gestione FEAD (cfr. DD …):

- gli interventi di aiuto alimentare dovranno prioritariamente essere rivolti alle persone senza dimora e alle persone e famiglie in condizione di povertà assoluta e grave deprivazione materiale;
- con priorità d'accesso per le persone in gravi condizioni di disagio psichico o sociale,
- e le famiglie con minori, innanzitutto quelle numerose, in cui siano presenti persone con disabilità o disagio abitativo.

L'accesso ai servizi di aiuto alimentare sostenuti dal FEAD avviene principalmente a seguito della valutazione della situazione economica e sociale dei richiedenti, da parte del Servizio Sociale del Comune di Residenza, dell'INPS, o dell'Organizzazione partner che distribuisce gli aiuti.
È prevista la possibilità di erogare gli aiuti alimentari anche in maniera non continuativa.
Infatti, la distribuzione di pacchi a persone e famiglie in condizioni di indigenza nella prima fase di richiesta dell'aiuto in ragione dell'emergenza potrà avvenite senza preventiva valutazione. Inoltre l'organizzazione di servizi di mensa e distribuzione tramite unità di strada di cibi e bevande per persone senza dimora o in condizione di emergenza sociale non sarà richiesta l'identificazione dei

beneficiari finali. Sarà comunque necessario raccogliere i dati sul complesso dei destinatari finali attraverso stime informate, secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 1255/2014. Complessivamente il numero delle persone che usufruiscono in modo non continuativo degli aiuti alimentari attraverso la distribuzione dei pacchi non può essere superiore al 40% del totale degli assistiti per ogni Organizzazioni partner Territoriale (OpT). In casi particolari, in considerazione delle caratteristiche del territorio servito, di particolari tipologie di utenza tale limite può subire una deroga autorizzata dall'AdG su richiesta motivata della Organizzazione partner.

Come si accede

Per ciascuna delle persone assistite in maniera continuativa (tra cui il totale dei beneficiari che accedono agli empori sociali o alla distribuzione di pacchi alimentati a domicilio), l'OpT deve costituire, per ogni persona o nucleo familiare, un fascicolo, contenente almeno uno dei seguenti documenti comprovanti la condizione di bisogno:

1. attestazione di accertata condizione di indigenza da parte del Servizio Sociale del Comune di residenza. In questo caso non è necessaria ulteriore documentazione;
2. attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del Reddito di cittadinanza ovvero della Pensione di cittadinanza (a decorrere da aprile 2019). In questo caso non è necessaria ulteriore documentazione;
3. se non ricorrono i casi 1 o 2, ma è presente l'attestazione ISEE:

– se ISEE < € 6.000, non è necessaria ulteriore documentazione; nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la soglia è incrementata a € 7.560;

– se ISEE compreso tra € 6.000 e € 9.360 (nel caso dei nuclei di soli anziani, tra € 7.560 e € 9.360), è necessaria una attestazione di accertata condizione di indigenza e di opportunità degli interventi di distribuzione alimentare da parte dell'Organizzazione partner che rimane valida fino a mutate condizioni di bisogno accertate dall'Op medesima;

4. se non ricorrono i casi 1, 2 e 3, è necessaria l'attestazione dell'Organizzazione partner di accertata condizione di indigenza e di urgenza degli interventi di distribuzione alimentare. L'attestazione in tal caso è valida per un anno entro il quale sarà necessario ricondurre la situazione ai casi 1, 2 o 3.